

## HME BRASS ITALY SPA CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

**1. Ordini.** Gli ordini di Beni o servizi (di seguito gli "Ordini" e singolarmente l'"Ordine") emessi da HME Brass Italy S.p.A. (di seguito "HME") sono validi se redatti in forma scritta.

- i Beni sono tutti i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini (nel seguito, i "Beni").  
- i servizi sono le attività e le prestazioni, anche di natura intellettuale, erogati dal fornitore a HME e/o le opere la cui realizzazione è affidata al fornitore da HME (nel seguito, i "Servizi").

Gli Ordini diventano impegnativi ed irrevocabili per HME a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d'ordine (di seguito, la "Conferma d'Ordine") debitamente sottoscritta dal fornitore per accettazione o alternativamente via email all'indirizzo specificato nella Conferma d'Ordine. HME potrà revocare gli Ordini qualora il fornitore non restituisca a HME la Conferma d'Ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Ordine. La mancata restituzione della Conferma d'Ordine nel termine prescritto conferisce ad HME la facoltà di annullare lo stesso e di chiedere il risarcimento dei danni eventuali. HME potrà rifiutare la fornitura sino a quando il fornitore non avrà restituito la Conferma d'Ordine debitamente controfirmata come sopra indicato.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni"), disponibili anche sul sito internet: [www.hmemetal.com](http://www.hmemetal.com), costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Ordine stesso non giungente alle eventuali condizioni particolari dell'Ordine. Esse prevalgono su eventuali diverse condizioni generali o particolari del fornitore, che potranno trovare applicazione solo se specificamente approvate per iscritto da parte di HME. L'esecuzione dell'Ordine da parte del fornitore comporta in ogni caso accettazione delle presenti Condizioni senza riserva di sorta. I preventivi dei Beni o Servizi sono vincolanti per il fornitore e non comportano remunerazione. **2. Corrispettivi, fatturazione e documenti di trasporto.** I corrispettivi indicati nell'Ordine sono fissi e non soggetti a revisione. Salvo diverse indicazioni nell'Ordine, i prezzi dei Beni si intendono franco destino c/o i siti HME o altro luogo indicato nell'Ordine, comprensivi di imballaggio, trasporto, assicurazione ed ogni altro costo connesso all'esecuzione dell'Ordine. Qualora sia apposta la clausola "porto assegnato", i Beni devono essere dichiarati sotto la voce di "tariffa più conveniente": eventuali maggiori spese e/o oneri derivanti da errate dichiarazioni sono a carico del fornitore. Le fatture ed i documenti di trasporto dei Beni devono pervenire all'indirizzo indicato nella Conferma d'Ordine e devono chiaramente indicare: a) numero d'Ordine b) descrizione e quantità dei Beni forniti c) data e riferimento del documento di trasporto d) prezzo dettagliato.

In caso di omissione da parte del fornitore dell'indicazione del numero d'Ordine di cui al punto a), le fatture non saranno accettate e di conseguenza saranno rinviati al fornitore; in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai punti b), c) e/o d), le fatture si considerano non pervenute e, di conseguenza, i termini per il relativo pagamento non decorrono. Il fornitore dovrà provvedere regolare integrazione scritta da parte del fornitore. **3. Termini di consegna.** I termini indicati nell'Ordine per la consegna dei Beni e/o la prestazione dei Servizi sono perentori ed essenziali e, ai fini dell'accertamento del rispetto degli stessi, fa fede la data di arrivo al luogo di destinazione dei Beni o dell'effettuazione dei Servizi, così come attestato dalle indicazioni apposte sui documenti di trasporto. La tempestività specificata nell'Ordine non può essere modificata, salvo diverso accordo scritto. Eventuali consegne anticipate, non saranno accettate e non potranno essere concordate e comunque non daranno diritto ad alcun beneficio per il fornitore. Salvo diversa indicazione contenuta nell'Ordine, in caso di ritardo nella consegna per qualunque causa (fatti salvi i comprovati casi di forza maggiore, che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto, come previsto al successivo art. 18), sarà applicata automaticamente e senza necessità di alcuna comunicazione una penale pari all'1% del prezzo totale della fornitura per ogni settimana di ritardo, purché il ritardo non dipenda da HME. Il ritardo non potrà essere complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) del prezzo totale della fornitura, salvo il maggior danno. In ogni caso, la mancata esecuzione dell'Ordine nel termine prescritto in assenza di accordo scritto conferisce a HME la facoltà di annullare l'Ordine e risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento del fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante l'invio di semplice comunicazione scritta allo stesso e di richiedere il risarcimento dei danni. **4. Spedizione, imballaggio e conservazione dei Beni.** Le condizioni dei Beni si intendono relative a rischio e pericolo del fornitore, il quale deve stipulare a sue spese idonea copertura assicurativa valida fino all'arrivo dei Beni presso il luogo di destinazione. Sono interamente a carico del fornitore anche eventuali oneri dovuti alla necessità di accelerare il trasporto ai fini del rispetto del termine di consegna. Le specifiche relative all'imballaggio ed alle condizioni di conservazione dei Beni sono di norma indicate nell'Ordine. Il fornitore si impegna in ogni caso a fornire i Beni con un imballaggio adeguato in relazione alla natura degli stessi, tenuto conto del mezzo di trasporto ed alla destinazione ed in conformità alla normativa vigente pro-tempore in materia di rifiuti, inclusi quelli pericolosi, con modalità accettabili dagli usuali corrieri ed idonee a garantire la consegna dei Beni integri ed in perfetto stato di conservazione presso il luogo di destinazione. Elementi essenziali dell'imballaggio saranno considerati il contrassegno o l'etichettatura, che dovrà recare in luogo visibile, in modo leggibile e indelebile l'indicazione del Paese di origine dei Beni e dovrà includere i seguenti dati: numero d'Ordine, contenuto, peso lordo/netto, esperto in kg, luogo d'imbarco/di destinazione. L'imballaggio non verrà restituito al fornitore, salvo diverso accordo tra le Parti.

**5. Passaggio della proprietà dei Beni e trasferimento del rischio. Accettazione.** Salvo diversa indicazione sull'Ordine, il passaggio della proprietà ed il trasferimento del rischio avvengono al momento della consegna dei Beni a HME presso il luogo di destinazione. Ogni eventuale clausola di riserva di proprietà inserita dal fornitore si ha per non apposta. La consegna ed il passaggio della proprietà non determinano accettazione dei Beni da parte di HME; pertanto, l'eventuale accettazione dei Beni espressa al momento della consegna è da intendersi sempre come "accettazione con riserva". L'accettazione dei Beni è soggetta all'esito positivo dell'ispezione e/o collaudo che saranno svolti da parte di HME o per suo conto senza alcun vincolo di forma e/o di termine, al fine di verificarne la conformità alle specifiche, l'assenza di vizi e l'idoneità all'uso. L'accettazione dei Beni e Servizi da parte di HME non esonererà il fornitore da responsabilità nei confronti dei Servizi forniti, né comporta rinuncia di HME a far valere i propri diritti. La pesatura, la misurazione o il conteggio effettuati all'arrivo dei Beni c/o HME sono vincolanti per le Parti.

**6. Obblighi del fornitore.** Il fornitore si impegna a fornire i Beni ed eseguire i Servizi previsti dall'Ordine in conformità con l'oggetto dell'Ordine ed in piena osservanza delle disposizioni normative applicabili ed in vigore, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevenzione infortuni e tutela dell'ambiente (EHS). La conformità da parte del fornitore alle prescrizioni di cui sopra dovrà avvenire a cura e spese del fornitore e sotto la sua esclusiva responsabilità. In particolare, il fornitore si impegna a:  
- garantire l'adempimento relativo agli Ordini affidatigli e disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;  
- fornire la documentazione tecnica/amministrativa comprovante la propria idoneità professionale a fornire i Beni/ Servizi appartenenti alla tipologia indicata nell'Ordine; - informare scrupolosamente i propri dipendenti sui rischi specifici delle attività e del luogo in cui tali attività verranno eseguite;

- vigilare sul comportamento dei propri dipendenti e/o collaboratori affinché sia conforme al Piano della Sicurezza vigente;

- equipaggiare tali soggetti con tutta la strumentazione occorrente per completare i Servizi, dotando ognuno di loro dei dispositivi di protezione individuali all'uopo occorrenti. Il fornitore dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità l'ottemperanza delle prescrizioni normative riguardo al proprio personale dipendente e garantisce l'assoluto rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tale scopo consegnerà a HME le attestazioni scritte DURC, i rischi sociali e HME ed utili a documentare l'osservanza delle normative applicabili riguardanti i diritti dei lavoratori, e manterrà tali documenti in corso di validità durante tutto il periodo in cui il fornitore eseguirà un Ordine per conto di HME;  
- mettere in atto, per la prestazione degli Ordini, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di HME e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile; - segnalare qualsiasi variazione dovesse intervenire rispetto alle informazioni fornite a HME relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del fornitore ed alla propria organizzazione aziendale.

Salvo preventiva autorizzazione scritta di HME, è fatto espresso divieto al fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, l'esecuzione degli Ordini. In mancanza di tale autorizzazione scritta, HME si riserva il diritto di agire giudizialmente per la risoluzione dell'Ordine ed il risarcimento dei danni. In caso di fornitura di servizi da parte di terzi subcontraenti del fornitore, quest'ultimo risponderà in proprio nei confronti di HME di tutte le attività del subcontraente, come se fossero state poste in essere dal medesimo fornitore. In ogni caso il fornitore si impegna a fornire a HME la documentazione attestante l'idoneità professionale dei propri subcontraenti con le modalità seguite dal fornitore stesso e ad incorporare le Condizioni nei contratti con tali subcontraenti.

**7. Diritti di audit di HME.** 7.1 HME si riserva sin da ora la facoltà di verificare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo ragionevole ed idoneo, il rispetto da parte del fornitore di quanto previsto al precedente articolo 6. A tale fine HME potrà effettuare visite ispettive presso il fornitore o sui luoghi di esecuzione dei Servizi, così come avrà la facoltà di esercitare i diritti di verifica di cui alla presente clausola in qualsiasi momento, nonché fino ai 3 (tre) mesi successivi alla consegna dei Beni o alla esecuzione dei Servizi, inviando un'apposita richiesta a tal fine a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC al fornitore. 7.2. Fermo restando quanto sopra, al fine di verificare il rispetto da parte del fornitore di quanto previsto all'articolo 6, HME potrà richiedere al fornitore in qualsiasi momento ed a propria discrezione - inviando un'apposita richiesta scritta a tal fine - la seguente documentazione:

- copia aggiornata del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC) emesso dagli Istituti previdenziali ed assicurativi (riferito) all'intera posizione contributiva del fornitore;

- apposita documentazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con la quale il fornitore dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola con i pagamenti dei versamenti assistenziali e previdenziali (INAIL, INPS, Cassa Edile); - ogni altra ulteriore documentazione specificamente richiesta da HME ed attestante, per quanto di pertinenza agli Ordini affidati, l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge sul lavoro da parte dello stesso fornitore e/o dei propri subcontraenti, nonché delle retribuzioni dovute in relazione ai rapporti di lavoro intercorrenti con il personale del fornitore (tra cui a titolo esemplificativo il Libro Unico del Lavoro (LUL), le disinte dei bonifici attestanti il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti addetti ai Servizi e le ricevute degli F24 effettuati agli Enti competenti). Il fornitore dovrà provvedere alla richiesta di HME senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

7.3. In caso di: (i) mancata trasmissione della documentazione di cui al punto 7.2, (ii) mancata trasmissione di termini previsti, e/o (iii) mancata regolarizzazione dei versamenti dovuti dal fornitore, HME potrà risolvere gli Ordini ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, qualora il fornitore non provveda ad adempiere entro il termine indicato in detta comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni. 7.4 Resta inteso che il mancato esercizio da parte di HME della facoltà di verificare il corretto adempimento da parte del fornitore degli obblighi contributivi e retributivi di legge, così come l'esito positivo delle verifiche del fornitore nei termini previsti, e/o l'adempimento di cui al punto 7, e/o l'eventuale pagamento da parte di HME non potranno pregiudicare in nessun modo il diritto di HME ad essere manlevata ai sensi dell'articolo 16, ove vengano sollevate successivamente contestazioni nei confronti di HME da parte dei soggetti ivi indicati, intendendosi tali pagamenti effettuati da HME sempre con riserva. Il fornitore riconosce espressamente che il mancato esercizio da parte di HME del diritto ad essere manlevata ai sensi dell'articolo 16, non impedisce al fornitore l'esercizio della facoltà di risoluzione di cui all'art. 16, non potranno in nessun modo intendersi quale rinuncia di HME all'esercizio dei medesimi.

**8. Garanzia.** Il termine della garanzia del fornitore è di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna dei Beni o dall'esecuzione dei Servizi presso il luogo convenuto ed il termine per la denuncia di eventuali vizi, apparenti o occulti, è di 15 (quindici) giorni dalla scoperta, salva l'applicazione di un termine più lungo stabilito dallo stesso fornitore. Il fornitore garantisce che i Beni/Servizi forniti/eseguiti corrispondono alle specifiche indicate nell'Ordine e che il più piccante "stato dell'arte" il fornitore garantisce inoltre che i Beni sono conformi alla normativa vigente pro-tempore, ed in particolare alle direttive UE relative alla sicurezza dei prodotti, sono provvisti delle marcature CE e muniti dei dispositivi di sicurezza, sono di perfetta qualità, privi di difetti di progettazione o di fabbricazione, funzionamento o di qualsiasi altro difetto e sono completi di tutte le parti necessarie e perfettamente idonei all'utilizzo per il quale sono forniti. In caso di fornitura di servizi di ristrutturazione di linee produttive e di installazione di nuove linee produttive, il fornitore si impegna a consegnare le certificazioni attestanti la conformità degli impianti alla normativa, la documentazione relativa alle analisi ed alle valutazioni specifiche dei rischi, compiute nel rispetto di quanto indicato nelle condizioni particolari di tale Ordine, ed inoltre il manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana. **9. Beni non conformi o difettosi.** Il fornitore garantisce che i Beni consegnati saranno esenti da difetti. I Beni saranno considerati difettosi qualora: (a) non risultino conformi a quanto prescritto negli Ordini, oppure (b) non presentino le caratteristiche tecniche dei campioni e prototipi consegnati dal fornitore; e/o (c) non siano idonei all'uso per cui HME intendeva utilizzarli. In caso di non conformità o di presenza di difetti nei Beni forniti a HME, tali Beni dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti dal fornitore a suo rischio e spese presso lo stesso luogo di destinazione. In assenza di azioni correttive da parte del fornitore nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di HME di rilevamento dei vizii/non conformità, HME si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, al rimpiego immediato dei Beni da parte di altro fornitore, addebitandone al fornitore gli oneri, incluso le spese di deposito, spedizione, il maggior prezzo ed ogni altro onere. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di HME, a suo insindacabile giudizio, di richiedere al fornitore una riduzione del prezzo dei Beni non conformi/difettosi, oppure - in presenza di non conformità e/o difettosità dei Beni tale da pregiudicare totalmente la funzionalità e da costituire quindi inadempimento del fornitore alle obbligazioni discendenti dall'Ordine, di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione scritta al fornitore e di richiedere il risarcimento dei danni.

**10. Tutela dell'ambiente. Sostanze pericolose.** Il fornitore si impegna nella produzione dei Beni e nell'esecuzione dei Servizi oggetto dell'Ordine a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente, adottando accorgimenti tecnici idonei a ridurre le possibili conseguenze ambientali negative. A

tale esigenza, il fornitore istituirà d'intesa con HME procedure e programmi per limitare ogni forma di inquinamento ambientale/acustico. Inoltre, il fornitore svilupperà proporzionalmente alle proprie capacità, un sistema di qualità e di certificazione delle procedure di rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. Il fornitore dichiara e garantisce che le sostanze chimiche presenti nei Beni oggetto dell'Ordine sono conformi al regolamento REACH e presenti nella lista delle sostanze chimiche redatta e pubblicata a livello Europeo. In ogni caso, i Beni non devono contenere sostanze chimiche c.d. SVHC (Substances of Very High Concern) e limitate dal Protocollo di Minerva.

È responsabilità del fornitore informarsi preventivamente sulla inclusione periodica di nuove sostanze nella lista delle SVHC disponibile al sito <http://echa.europa.eu/>. Specifiche dichiarazioni potranno essere richieste da HME al riguardo. Ogni sostanza chimica o prodotto introdotto all'interno dei siti HME dovrà essere accompagnato dalle "Schede di Sicurezza del Materiale" (MSDS), in conformità alla Direttiva UE. HME, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'introduzione di sostanze/prodotti chimici. Inoltre, a seguito dell'accertamento della radioattività al passaggio del *detector* all'ingresso dei propri siti, HME rifiuterà forniture di Beni contenenti sostanze radioattive. Le eventuali spese di deposito e restituzione al fornitore di Beni contenenti tali sostanze saranno totalmente a carico di quest'ultimo.

**11. Condizione delle opere e Sicurezza sul lavoro.** Qualora sia prevista nell'Ordine l'esecuzione da parte del fornitore di Servizi presso uno dei siti HME, lo stesso fornitore si impegna all'osservanza dei regolamenti aziendali interni in vigore presso HME, ed in particolare al rigoroso rispetto delle procedure EHS, di cui il fornitore espressamente conferma di essere a conoscenza. Il fornitore dovrà cooperare e coordinarsi con HME al fine di minimizzare i rischi interferenziali, attraverso il rispetto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) allegato alla Conferma d'Ordine e/o, ove applicabile, al contratto d'opera, o, in alternativa, dovrà restituire a HME debitamente firmato per accettazione prima dell'accesso ai siti HME; il fornitore dovrà inoltre nominare un proprio rappresentante munito dei poteri e dell'esperienza necessari ad una corretta gestione delle attività da eseguirsi presso i siti HME, ed in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni e delle procedure EHS ed il mantenimento della disciplina durante l'esecuzione di tali attività. Al fine di consentire, sotto la sua responsabilità, l'accesso di dipendenti e/o collaboratori del fornitore ad uno dei siti HME, il fornitore stesso dovrà preventivamente fornire tutta la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al precedente art. 6 e si impegna a consegnare con congruo anticipo un elenco nominativo completo dei propri dipendenti e/o collaboratori, unitamente agli estremi dei relativi documenti di riconoscimento e/o visti d'ingresso o permessi di soggiorno, rilasciati dalle Autorità in conformità alle normative sull'immigrazione. Il fornitore riconosce ed accetta che ricade sotto la sua responsabilità il mantenimento in corso di validità di tutti i documenti sopra menzionati. I dipendenti e/o i collaboratori del fornitore e/o del subcontraente dovranno indossare un tesserino di riconoscimento corredato da fototessera e indicare le proprie generalità complete e la rispettiva impresa di appartenenza. HME farà pervenire al fornitore informazioni specifiche riguardo al sito HME, ed in particolare riguardo all'area in cui dovranno essere eseguite le attività. È fatto divieto al fornitore di utilizzare aree per stoccaggio materiali e mezzi diverse da quelle indicate da HME. In caso di mancata autorizzazione scritta del fornitore, il fornitore eseguirà i servizi avvalendosi di propri mezzi e materiali occorrenti per il carico e trasporto, di cui consegnerà preventivamente all'accesso al sito HME l'elenco completo e la documentazione attestante la conformità alla normativa applicabile. L'utilizzo di mezzi e materiali di HME da parte del fornitore non è ammesso, salvo specifico preventivo consenso scritto di HME. In caso di violazioni delle normative o delle procedure EHS interne di HME, la stessa si riserva la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, che il fornitore cessi immediatamente l'attività e che il fornitore e/o i dipendenti o collaboratori del fornitore stesso che abbiano violato disposizioni in materia di sicurezza e/o norme comportamentali. La reiterata violazione delle sopracitate disposizioni comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordine per inadempimento mediante semplice comunicazione scritta al fornitore, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

**12. Accesso agli impianti del fornitore. Controlli su materiali ed attrezzature.** Ai fini di consentire a HME di testare la qualità dei Beni forniti e verificare la corretta esecuzione dei Servizi oggetto dell'Ordine, il fornitore, previa notifica da parte di HME, dovrà consentire periodicamente a HME e/o a suoi incaricati l'accesso a tutti i luoghi (del fornitore o di suoi subcontraenti) adibiti all'esecuzione dell'Ordine, nei quali i Beni vengono prodotti o sono custoditi in deposito ed a tutti i luoghi nei quali i Servizi vengono eseguiti. Tali accessi non sollevano il fornitore da alcuno dei suoi obblighi. Inoltre, il fornitore sarà soggetto ad ispezioni e controlli periodici, sia presso i propri locali, che presso i siti HME ove vengono eseguiti i servizi oggetto dell'Ordine, allo scopo di verificare l'effettiva conformità con le normative e le procedure EHS di HME, tra cui: lavori ad altezza superiore a 1,2 m, operazioni di sollevamento, DPI, lavorazioni a caldo, lavorazioni con liquidi in pressione etc. Il mantenimento della qualifica di fornitore di HME dipenderà anche dai risultati delle menzionate verifiche.

**13. Pagamenti.** I pagamenti dei corrispettivi per i Beni/Servizi del fornitore saranno effettuati da HME alle condizioni e nei termini indicati nell'Ordine. Eventuali diverse condizioni o termini di pagamento citati in fattura non saranno ritenuti validi. Previa comunicazione scritta, HME potrà compensare i propri debiti verso il fornitore con i crediti, anche non scaduti, che la stessa HME ovvero altre Società dello stesso gruppo industriale (sua cui composizione il Fornitore potrà ricevere, dietro apposita richiesta, adeguata informativa) vantino nei confronti dello stesso fornitore fino a concorrenza dell'importo delle relative fatture.

**14. Modifiche e cancellazioni.** Ove richiesto da parte di HME in forma scritta, il fornitore si obbliga a modificare prontamente le caratteristiche dei Beni/Servizi oggetto dell'Ordine e non ancora consegnati/effettuati. Il fornitore informerà tempestivamente HME di eventuali variazioni del prezzo o della tempestività, resi necessari dai cambiamenti richiesti; le suddette modifiche saranno concordate per iscritto tra le Parti mediante una modifica all'Ordine o l'emissione di un nuovo Ordine. HME si riserva il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e di cancellazione dell'Ordine in qualsiasi momento tramite l'invio di lettera raccomandata A/R, senza alcuna penale.

**15. Risoluzione dell'Ordine.** HME potrà risolvere di diritto gli Ordini, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, e richiedere il risarcimento del danno subito qualora il fornitore non adempia anche ad un soltanto delle obbligazioni previste a suo carico dagli Ordini e dalle presenti Condizioni. Il diritto di risolvere gli Ordini, ai sensi del presente articolo, potrà essere esercitato solo in seguito all'esperimento della seguente procedura:

1. HME dovrà contestare per iscritto al fornitore il relativo inadempimento entro il termine indicativo di quindici (15) giorni correnti dal suo verificarsi;
2. Il fornitore inadempiente dovrà porre rimedio a tale inadempimento entro venti (20) giorni correnti dalla contestazione;
3. qualora entro il periodo di tempo indicato al precedente punto 2. il fornitore inadempiente non fosse in grado di porre rimedio al proprio inadempimento, HME potrà risolvere l'Ordine mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare entro i venti (20) successivi giorni correnti.

Le facoltà previste dalla presente clausola non pregiudicheranno in alcun modo l'esercizio di altri diritti da parte di HME, ivi incluso il risarcimento dell'ulteriore danno. L'eventuale tolleranza da parte di HME in relazione all'inadempimento da parte del fornitore di qualunque obbligo previsto e/o conseguente all'Ordine non potrà essere interpretata come comportamento concudente o comunque far sorgere alcun diritto o facoltà non espressamente prevista dall'Ordine.

**16. Indennizzo.** Il fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne HME e i suoi rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (inclusi le spese per difese in giudizio) conseguenti o relativi a inadempimenti e/o a violazioni degli Ordini o comunque in relazione alla fornitura/prestazione da parte del fornitore.

**17. Diritti di proprietà industriale e confidenzialità.** Tutti i progetti, dati, sistemi, procedure operative, cifre, disegni ed altre informazioni che, a prescindere dalla loro natura ed origine, siano stati comunicati da HME al fornitore o che egli abbia appreso dall'osservazione o uso degli stessi, appartenenti alla proprietà esclusiva di HME, devono essere trattati in modo strettamente confidenziale, possono essere usati dal fornitore solo al fine dell'esecuzione dell'Ordine e devono essere quindi restituiti a HME senza trattenere copia. Il fornitore garantisce che l'utilizzo da parte di HME dei Beni/Servizi forniti dallo stesso fornitore non viola brevetti o altri diritti di proprietà industriale di terzi e si impegna a tenere indenne HME da eventuali richieste o azioni di terzi e a risarcire la stessa da ogni danno, perdita o pregiudizio presente o futuro.

**18. Forza maggiore.** Qualora l'esecuzione dell'Ordine sia reso impossibile o diventi eccessivamente oneroso a causa di un evento imprevedibile e straordinario il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alle parti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da ritardare o impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esecuzione dell'Ordine e/o che influisca sulla regolare esecuzione (quali a titolo esemplificativo: guerra, sommossa, ribellione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria, atti dell'autorità, leggi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, regolamenti o direttive, coprifuoco, calamità, epidemie, pandemie, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, esplosioni, incendi, terremoti, scioperi (di seguito "Evento di Forza Maggiore") ciascuna parte dovrà, al verificarsi di qualsiasi Evento di Forza Maggiore che renda impossibile il rispetto, in tutto o in parte dei termini previsti dagli Ordini o il renda eccessivamente onerosi, darne comunicazione all'altra tempestivamente e comunque entro 10 giorni lavorativi a mezzo PEC o raccomandata A/R. Qualora richiesto da HME, il fornitore deve fornire a HME la certificazione della Camera di Commercio competente, comprovante l'Evento di Forza Maggiore. Qualora l'esecuzione dell'Ordine risulti ragionevolmente impossibile, HME si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte mediante semplice comunicazione scritta al fornitore. Resta inteso che le obbligazioni di HME di pagamento dei Beni/Servizi potranno essere soddisfatte solo in assenza dei suddetti Eventi di Forza Maggiore e soltanto se non intervenivano disposizioni nazionali/internazionali relative a misure restrittive del commercio estero (es. embargo) e/o ai metodi di pagamento.

**19. Principi di comportamento. Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.** 19.1 Il fornitore da atto e riconosce che è vigente nell'ordinamento giuridico italiano il D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 19.2 Alla luce di quanto sopra esposto, il fornitore si obbliga, sin da ora, a non porre in essere (e a fare in modo che i propri dipendenti o consulenti non pongano in essere) alcuno dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001 e a rispettare (e a fare in modo che i propri dipendenti o consulenti rispettino) le previsioni contenute nel Modello e nel Codice di Condotta adottati da HME, consultabili al seguente link: <https://www.hmemetal.com/it/>. 19.3 Il fornitore riconosce espressamente, sin da ora, che il mancato o inesatto rispetto da parte dello stesso (e/o dei propri dipendenti o consulenti) anche di uno solo degli obblighi previsti a proprio carico al precedente paragrafo 19.2, costituisce un grave ed inescusabile inadempimento, con la conseguenza che, al verificarsi di tale malaugurata ipotesi, HME avrà il diritto di risolvere tutti gli accordi in essere tra le Parti per fatto e colpa del fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, fatto in ogni caso salvo il diritto della Società di chiedere ed ottenere il risarcimento da parte del fornitore di tutti i danni subiti.

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare la "Politica di Approvvigionamento Sostenibile di Gruppo" adottata da HME, disponibile sul sito internet: [https://www.hmemetal.com/it/readmin/user\\_appod NEWS/2025/POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI G RUPPO.pdf](https://www.hmemetal.com/it/readmin/user_appod NEWS/2025/POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI G RUPPO.pdf), che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni. Il mancato rispetto dei principi e degli obblighi ivi contenuti costituisce grave inadempimento contrattuale, con facoltà per HME di risolvere l'Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto e rimedio.

**20. Trattamento dei dati personali.** Con l'accettazione dell'Ordine, il fornitore espressamente conferma di aver preso visione e di essere a conoscenza della informativa relativa al trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 nonché informative ditte terze entrambe disponibili sul sito internet: <https://www.hmemetal.com/it/servizio/download/>.

**21. Legge applicabile. Foro competente.** Ogni controversia relativa alla fornitura/esecuzione dei Beni/Servizi a favore di HME, anche se insorti con soggetti stranieri o per Beni/Servizi forniti dall'estero, è regolata dalla Legislazione Italiana ed appartiene alla competenza esclusiva del Foro di Milano. HME si riserva tuttavia la facoltà, qualora agisca in giudizio nei confronti del competente del luogo di residenza o domicilio del fornitore stesso in Italia o all'estero.